

COVID-19 e implicazioni per la tutela della concorrenza

Comunicazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 aprile 2020 su accordi di cooperazione tra imprese ed emergenza covid-19

Milano, 27 aprile 2020 – Con la Comunicazione, l'AGCM ha voluto affrontare il tema delle possibili forme di **cooperazione tra imprese volte a favorire la produzione e la distribuzione di beni e servizi essenziali** che durante la crisi potrebbero scarseggiare in ragione del significativo incremento della domanda.

La Comunicazione ha l'**obiettivo** di:

- i. anticipare i criteri di massima che verranno impiegati nella valutazione dei progetti di cooperazione e delineare le priorità di intervento che verranno privilegiate durante la crisi nell'applicazione della disciplina antitrust;
- ii. dar conto di una procedura transitoria che l'Autorità intende introdurre per fornire indicazioni alle imprese in merito a progetti di cooperazione specifici e delineati.

L'Autorità ha ribadito che continuerà a fornire indicazioni informali, attraverso le proprie direzioni, alle imprese e alle associazioni di categoria rispetto a specifici progetti di cooperazione, in particolare con riguardo alle ipotesi in cui residui incertezza sulla compatibilità con le norme a tutela della concorrenza, al fine di contribuire a una più

efficace e tempestiva reazione alla crisi determinata dal COVID-19.

Al fine di aiutare le imprese nella autovalutazione di accordi, l'AGCM ha istituito uno specifico **indirizzo di posta elettronica per richiedere indicazioni**: **accordi-cooperazione-COVID@agcm.it**.

Facendo seguito alla richiesta, l'Autorità potrà esprimere tempestivamente le proprie valutazioni su una specifica iniziativa di cooperazione in forma scritta per mezzo di una comfort letter, che riguardano esclusivamente l'applicazione della legge n. 287/90.

<https://www.agcm.it/>

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.